



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 242

OGGETTO: CAMPI SPORTIVI COMUNALI. GESTIONE CAMPI DI CALCIO E PISTA ATLETICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SPORTIVA BVS CALCIO BASSA VALSUSA

L'anno **duemilaotto**, addì **diciannove** del mese di **Novembre** alle ore **17.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	- MATTIOLI Carla	SI
Assessore	- REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore	- ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore	- BRACCO Angela	NO
Assessore	- BRUNATTI Luca	SI
Assessore	- MARCECA Baldassare	SI
Assessore	- TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MIRABILE Emanuele.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: Campi Sportivi Comunali. Gestione campi di calcio e pista atletica
Approvazione schema di convenzione con la Società Sportiva BVS
Calcio Bassa Valsusa.**

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore allo Sport Dr. Luca BRUNATTI

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 164 del 6 Agosto 2008 la gestione del complesso polisportivo comunale di via Suppo 10 è stata scorporata, con suddivisione in tre settori: a) – Settore Baseball, b) Settore Calcio/Atletica, c) Settore Tennis/Calcetto/Beach Volley;
- che è stata effettuata una preconsegna ai settori calcio e baseball delle nuove pertinenze in data 16 Giugno 2008 per permetterne l'avvio delle manutenzioni;
- che con la suddetta deliberazione è stato approvato lo schema di convenzione con la Ditta Bongiovanni Teresio per la gestione del Settore Tennis, Calcetto, Beach Volley fino al 21 Febbraio 2012;
- che è stato redatto uno schema di convenzione con l'Associazione Sportiva G.S. BVS Calcio per la gestione del Settore Calcio e Atletica;
- che si ritiene di concederne l'utilizzo gratuito e, per uniformità, di fissarne la scadenza al 21 Febbraio 2012

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 27/03/2008, esecutiva, si è approvato il Bilancio Comunale di previsione 2008 e pluriennale 2008 – 2010;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 08/10/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori e attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2008;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che il PARERE TECNICO di cui all'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 risulta favorevole;
Dato atto che la presente non è soggetta al Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1° - Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del campo di calcio e pista di atletica, allegandolo alla presente quale parte integrante e sostanziale

2° - Di dare atto che la gestione suddetta non sarà soggetta a canone annuo e la scadenza viene fissata al 21 Febbraio 2012

3° - Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



CITTÀ DI AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Rep.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE A TITOLO GRATUITO DEI CAMPI DA CALCIO PISTA DI ATLETICA E SERVIZI ANNESSI UBICATI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA SUPPO 10 CON SCADENZA AL 21 FEBBRAIO 2012

L'anno duemilaotto, addìdel mese dialle ore, in
Avigliana, nell'Ufficio di Segreteria Generale,

TRA

Il Dr. Giovanni TROMBADORE, nato a Corleone (PA) il 26/01/1957, il quale agisce in questo
atto in nome, conto ed interesse del Comune di Avigliana, in qualità di Responsabile dell'Area
Amministrativa

E

Il/la Sig./Sig.ra, nato/a a.....
il e residente a in, il/la
quale interviene nel presente atto in qualità di del
..... con sede in
C.F..... e P.IVA.....

PREMESSO

- 1) che l'Amministrazione Comunale dispone di complesso sportivo polivalente in via Suppo 10
affidato in gestione mediante pubblico incanto, così come stabilito dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 252 del 23/12/04, esecutiva;
- 2) che con deliberazione di G.C. n. 164 del 06/08/2008 è stato stabilito di suddividere la
gestione dell'intero complesso in tre settori, e precisamente:
SETTORE BASEBALL
SETTORE CALCIO/ATLETICA
SETTORE TENNIS/CALCETTO/BEACH VOLLEY
- 3) che l'Amministrazione di Avigliana intende favorire la partecipazione dell'Associazione
Sportiva BVS CALCIO BASSA VALSUSA all'utilizzo coerente del settore CALCIO
privilegiando l'associazione aviglianese che da molti anni opera sul territorio nella
promozione sportiva del calcio, ma non escludendo la possibilità di utilizzo dell'area da parte
di altre associazioni con le medesime finalità;
- 4) che con deliberazione di Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la "Convenzione per la gestione, manutenzione ordinaria e custodia
degli impianti di calcio e atletica siti in via Suppo n.10 ad Avigliana" e si è stabilito di
affidare tale gestione all'Associazione Sportiva BVS Bassa Valsusa, a titolo gratuito.

5) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

I contraenti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - FINALITA'

- 1) Il Comune di Avigliana intende realizzare, attraverso la gestione degli impianti di calcio e atletica finalità di promozione e potenziamento della pratica di attività sportiva, sociale ed aggregativa;
- 2) L'A.S. BVS Bassa Valsusa potrà gestire direttamente le strutture oggetto della presente convenzione senza escludere la possibilità di utilizzo degli impianti da parte di altre associazioni sportive; in particolare dovrà favorire le Associazioni sportive aviglianesi, salvo dimostrata impossibilità;
- 3) Dovrà essere realizzata una conduzione che miri allo sviluppo autofinanziato degli impianti da parte dell'A.S. BVS Bassa Valsusa e che produca una gestione senza oneri a carico del Comune.
- 4) All'A.S. BVS Bassa Valsusa spetta la custodia degli impianti dati in gestione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1) Costituiscono oggetto della concessione tutte le aree, strutture ed attrezzature come sotto specificate ed evidenziate nell'allegata planimetria generale
 - ◆ Campo da calcio e relative pertinenze
 - ◆ Pista di atletica e relative pertinenze
 - ◆ Palazzina uffici (ex spogliatoi tennis)
 - ◆ Spogliatoi calcio (piano terra palazzina spogliatoi)
 - ◆ Blocco servizi per il pubblico
- 2) Il blocco servizi per il pubblico e il blocco palazzina uffici, infermeria e ex spogliatoi tennis saranno gestiti in comunione con l'Associazione Sportiva Avigliana Baseball

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione ha decorrenza dalla data della consegna degli impianti e durata fino 21 Febbraio 2012
- 2) È escluso ogni tacito rinnovo.

ART. 4 - MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE

- 1) **Manutenzione ordinaria:** La zona interessata dagli interventi di manutenzione da parte dell'A.S. BVS Bassa Valsusa è individuata nella planimetria con il colore Sono a carico dell'Associazione Sportiva tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli adempimenti di cui alla Legge 626/94 e Legge 494/96 per quanto applicabili relativamente al personale dipendente e/o alle imprese impiegate per la realizzazione di detti interventi di manutenzione ordinaria. Relativamente a detti interventi l'A. S. BVS Bassa Valsusa è, a tutti gli effetti, committente degli interventi stessi, ed è pertanto tenuto a vigilare, per quanto di competenza, sulla esecuzione in sicurezza e a regola d'arte dei lavori commissionati. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione e rinnovamento delle finiture degli edifici e delle attrezzature e tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza ed in stato decoroso gli edifici, gli impianti, e le attrezzature in uso al alla stessa che, nel godimento di tali impianti, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Sono pertanto a carico del concessionario anche tutte quelle opere edili che riguardano parti limitate delle finiture degli edifici e delle attrezzature, come sommariamente descritte di seguito:

- a) Ripristino di parti limitate di intonaci (indicativamente di superficie inferiore al metro quadrato);
- b) Ripristino di tutte le tinteggiature di murature interne e parti limitate di quelle esterne (indicativamente di superficie inferiore ai 50 metri quadrati);
- c) Verniciature e pulizia periodica di panchine e strutture metalliche varie e di singoli infissi;
- d) Ripristino di piccoli tratti di recinzione e/o di singoli pali danneggiati;
- e) Pulizia di grondaie, pluviali e sistemi vari di drenaggio, sostituzione di chiusini rotti;
- f) Riparazioni idrauliche consistenti in piccole perdite, sostituzione di rubinetti, gruppi miscelatori, guarnizioni, piccole saracinesche di diametro compreso tra 1" e 3/8" e in via generale ciò che si intende per "pezzo speciale";
- g) Riparazioni elettriche, consistenti nella sostituzione di singole prese, o interruttori, interruttori bipolari e/o magnetotermici e differenziali, sostituzione di coperchi di quadri elettrici rotti o danneggiati, sostituzione di lampade, da eseguirsi ovviamente solo con l'ausilio di ditte abilitate che, a seconda dell'intervento realizzato, dovranno rilasciare la dovuta dichiarazione di conformità di quanto eseguito;
- h) Manutenzione ordinaria di caldaie, scalda acqua, canne fumarie e centrali termiche in genere, relativamente a quanto concerne gli interventi stagionali necessari per il mantenimento in sicurezza e in efficienza degli impianti stessi. Manutenzione delle aree verdi, tribune, camminamenti, scarpate;
- i) Pulizia ordinaria e straordinaria di tutto il plesso sportivo, secondo le necessità di mantenimento in decoro del plesso stesso, ivi compresi i fabbricati, gli spogliatoi, i servizi igienici, le docce, i servizi igienici del pubblico, con particolare riferimento a quanto concerne l'igiene e le norme sanitarie inerenti le strutture stesse;
- j) Manutenzione delle strutture sportive ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo, quali terra, inerti, sementi, etc. e qualunque altro materiale necessario per detti lavori ordinari.

2) Spese di gestione:

- a) Le associazioni sportive Avigliana Baseball e B.V.S. Bassavalsusa provvederanno alla volturazione dei contratti di fornitura gas metano per le parti di loro competenza
- b) I contratti di fornitura energia elettrica rimarranno, fino a diversa deliberazione dell'Amministrazione Comunale, intestati al gestore dei settori tennis/calcetto/beach volley. Le Associazioni suddette provvederanno all'installazione di contakilowatt per le aree di loro pertinenza e provvederanno a versare al gestore intestatario dell'utenza, per ogni singola bolletta i costi relativi ai consumi ed una quota sui costi fissi di contratto proporzionale alla potenza impegnata per gli impianti di propria competenza. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la scadenza della bolletta. Il mancato versamento delle somme dovute nei termini descritti costituisce grave inadempienza e potrà comportare alla rescissione del contratto, oltre all'incameramento delle quote dovute dalla polizza fidejussoria prestata a garanzia, con l'obbligo dell'immediata reintegrazione.

ART. 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

- 1) I grossi interventi di ristrutturazione degli impianti sportivi sono da eseguirsi a cura e spese del Comune secondo le disponibilità del Bilancio e per programmazione triennale;
- 2) Ai fini della presente convenzione, si intendono di manutenzione straordinaria i seguenti interventi :
 - Lavori di ottimizzazione Impianti Tecnologici

- Ottimizzazioni livelli di sicurezza
 - Adeguamento a sopravvenute nuove Norme, in relazione all'attuale livello di utilizzazione degli impianti
 - Miglioramenti Ambientali
 - Manutenzioni straordinarie eccezionali, indifferibili e urgenti.
- 3) L'A.S. B.V.S. Bassa Valsusa è comunque tenuta a segnalare tempestivamente al Settore Manutenzione e Lavori Pubblici la necessità di interventi straordinari e/o situazioni di pericolo derivanti da qualunque causa, fermo restando che l'Associazione stessa è tenuta ad interdire l'accesso al pubblico, agli utenti, agli atleti e al personale di servizio in quelle parti di impianti recanti manifeste situazioni di rischio e/o pericolo.

ART. 6 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

- 1) Gli interventi di miglioria consistenti in acquisto di arredi, attrezzature mobili, di attrezzature immobili soggette ad usura, ex novo, o in sostituzione di materiali non più idonei, o non omologati, o vetusti, saranno a totale carico dell'A.S BVS Bassa Valsusa. Di detti interventi bisognerà dare comunicazione scritta al Concedente, che autorizzerà gli stessi, previa verifica del materiale da eliminare, da scaricare dall'inventario. In tal caso tutte le suddette attrezzature potranno, allo scadere della Convenzione, essere rimosse in quanto di proprietà del Concessionario. Gli interventi strutturali, edilizi e le strutture fisse entreranno a far parte gratuitamente del patrimonio Comunale.
- 2) Eventuali arredi e attrezzature mobili acquistati con il contributo del Comune di Avigliana resteranno di proprietà del Comune stesso, il quale potrà richiedere in qualsiasi momento l'utilizzo gratuito. Alla scadenza della convenzione tali arredi e attrezzature entreranno a far parte del patrimonio comunale. L'A.S. BVS Bassa Valsusa potrà utilizzarli per tutta la durata della convenzione.
- 3) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di effettuare direttamente ed a proprio carico interventi di miglioria. In tale fattispecie gli arredi e le attrezzature eventualmente acquistati entreranno immediatamente a far parte del patrimonio comunale.
- 4) L'A.S. BVS Bassa Valsusa ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Concedente ogni anomalia o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione. Il Concedente risponde della mancata o trascurata manutenzione straordinaria che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché in presenza della segnalazione scritta del Concessionario.

ART. 7 - TARIFFE

- 1) L'A.S. BVS Bassa Valsusa potrà affittare gli impianti ad altre Associazioni Sportive ed è autorizzata a riscuotere le tariffe, gli introiti derivanti dalla riscossione saranno completamente di sua competenza.
- 2) Di dette tariffe all'inizio di ogni stagione sportiva i gestori dovranno dare comunicazione alla Giunta Comunale per ottenerne l'approvazione.
- 3) Le scuole di Avigliana, in orario scolastico e sotto il diretto controllo degli insegnanti, potranno accedere gratuitamente agli impianti. In tal caso le scuole stesse dovranno provvedere direttamente a prendere accordi con l'A.S. BVS Bassa Valsusa, contattandola con sufficiente anticipo. Gli utenti saranno responsabili solidalmente di ogni danno arrecato alle strutture in caso di utilizzo improprio;
- 4) Sarà parimenti gratuito l'utilizzo degli impianti per iniziative organizzate direttamente dal Comune di Avigliana, fatta salva la compatibilità delle suddette con il calendario predisposto dall'A.S. BVS Bassa Valsusa, che dovrà essere informato tempestivamente per poter redigere una programmazione coordinata;

- 5) L'ingiustificato mancato pagamento delle tariffe di utilizzo da parte delle Associazioni o dei singoli utenti costituirà elemento valido per il divieto da parte dell'A.S. BVS Bassa Valsusa di accesso agli impianti per gli inadempienti. Di ogni eventuale successiva conseguenza non potrà esser fatto carico né all'Associazione gestrice né all'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - REGOLAMENTO DI UTILIZZO ED ORARI

- 1) L'A.S. BVS Bassa Valsusa dovrà redigere un regolamento di utilizzo degli impianti di propria pertinenza che individui le procedure per l'eventuale prenotazione dei campi da parte di terzi, i divieti, le norme comportamentali e gli orari, il tutto nel rispetto delle norme contenute nella presente convenzione;
- 2) Gli impianti oggetto della presente convenzione potranno essere aperti in caso di utilizzo da parte dell'A.S. BVS Bassa Valsusa o di altre Società sportive;
- 3) I gestori dovranno comunque garantire l'apertura degli impianti in orari consoni qualora concordato con Associazioni sportive esterne che intendevano in quegli orari utilizzare le suddette strutture;
- 4) L'A.S. BVS Bassa Valsusa dovrà altresì garantire l'apertura degli impianti in caso di manifestazioni sportive concordate preventivamente con l'Amministrazione Comunale che interessino l'area di loro pertinenza;
- 5) Per l'eventuale organizzazione di manifestazioni diverse dall'attività di Calcio o Atletica l'Associazione Sportiva dovrà richiedere l'autorizzazione al Comune di Avigliana, presentando allo stesso il programma dettagliato dell'evento e garantendo il ripristino dei campi in perfetta efficienza al termine dell'utilizzo.
- 6) Eventuali brevi periodi di chiusura estiva o per festività del complesso potranno essere concordate con il Settore Sport;
- 7) L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere vincolante sull'adozione del regolamento e su ogni eventuale successiva modifica.

ART. 9 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

- 1) Il Concessionario dovrà provvedere alla stipula di idonee polizze assicurative relativamente alle strutture mobili e per ciò che concerne ogni rischio derivante dall'utilizzo degli impianti nei confronti di terzi, fatta salva la responsabilità diretta dell'Amministrazione Comunale in ordine alla proprietà degli immobili medesimi. Le polizze potranno essere sottoposte all'analisi del broker incaricato e, qualora se ne ravvisi la necessità, saranno richiesti adeguamenti ed integrazioni;
- 2) Trascorsi quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione di presentazione delle suddette garanzie senza che ciò avvenga, si procederà alla revoca della presente convenzione. In tale fattispecie un eventuale utilizzo da parte dell'Associazione Sportiva BVS Bassa Valsusa sarà considerato oneroso e l'Amministrazione richiederà il pagamento delle seguenti tariffe:
 - Partite campionato € 55,00 estive - € 75,00 invernali + € 30,00 sovrapprezzo illuminazione
 - Allenamenti (2 ore) € 40,00 estivi - € 60,00 invernali

ART. 10 - PENALITÀ

- 1) Per inosservanze ed inadempimenti alla presente Convenzione, il Responsabile Area Amministrativa o suo delegato applicheranno, previa contestazione scritta, le seguenti penali:
 - a) Per la mancata concessione degli impianti, senza giustificato motivo, negli orari di apertura ad Associazioni che ne richiedano l'utilizzo coerente: € 100,00

- b) per interventi di manutenzione ordinaria non effettuati e per interventi di pulizia ordinaria e straordinaria non effettuati, tali che se ne pregiudichi l'immagine di decoro dell'intero complesso: da € 100,00 a € 400,00 con obbligo di effettuare comunque gli interventi;
- 2) Per inosservanze ed inadempimenti che comportino danni alle Associazioni Sportive utenti e compromettano il regolare svolgimento dell'attività, di campionati o tornei il concessionario sarà tenuto a rifondere agli interessati le spese affrontate per il proseguimento dell'attività e le eventuali multe oltre al pagamento di una penale pari a quella prevista al punto a) del presente articolo.

ART. 11 - CONTROLLI

- 1) Una Commissione formata dall'Assessore allo Sport, dall'Assessore ai Lavori Pubblici, dal Responsabile Area Amministrativa (o suo delegato) e dal Responsabile Area Tecnico Manutentiva (o suo delegato), da due componenti della Commissione Consiliare Sport (uno di maggioranza e uno di minoranza) effettuerà un'ispezione programmata nel corso di ogni anno per verificare gli adempimenti di cui alla presente convenzione e lo stato di manutenzione e decoro dell'intero complesso. La Commissione redigerà apposito verbale dei sopralluoghi a seguito del quale l'Amministrazione Comunale potrà procedere a contestazioni formali in caso di inadempimenti, stabilendo un congruo termine per la realizzazione degli interventi richiesti, la cui mancata esecuzione costituirà grave inosservanza contrattuale;
- 2) I funzionari del Comune avranno diritto di accedere agli impianti senza preavviso per ispezioni e controlli.
- 3) La Commissione di controllo potrà autonomamente stabilire di effettuare ulteriori visite ispettive non programmate.

ART. 12 - CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTI

- 1) Alla scadenza contrattuale gli impianti e le strutture dovranno essere restituiti al Concedente liberi da persone o cose;
- 2) All'atto della consegna degli impianti verrà redatto un verbale in contraddittorio tra il Settore Manutenzione e Lavori Pubblici ed l'A.S. B.V.S. Bassa Valsusa. Tale verbale individuerà la consistenza degli impianti e delle attrezzature ed il loro stato di conservazione.
- 3) Il Concessionario, in un'eventuale ipotesi di interruzione prima della scadenza prestabilita, per impossibilità soggettiva di proseguire nella gestione, dovrà dare all'Amministrazione Comunale i tempi tecnici per procedere ad un nuovo affidamento. Viene individuato il periodo minimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interruzione del rapporto di convenzione comporterà sempre l'incameramento della cauzione, fatte salve specifiche ipotesi previste dalla legge;
- 4) L'eventuale interruzione temporanea del rapporto di convenzione da parte dell'A.S. in maniera ingiustificata comporterà l'applicazione delle penali per chiusura degli impianti di cui al comma 1, punto a), dell'art. 12, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15 comma e).

ART. 13 – POLIZZA FIDEJUSSORIA IN GARANZIA

A garanzia per eventuali mancati pagamenti di penali, canoni, utenze ovvero danni che si dovessero accertare al momento della riconsegna della struttura, l'Associazione Sportiva BVS Bassa Valsusa dovrà depositare in Comune una polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, di

importo pari ad € 5.000 (cinquemila), valida per tutto il periodo di gestione, la quale potrà essere svincolata esclusivamente da apposito provvedimento comunale.

La polizza dovrà contenere l'espresso impegno, a semplice richiesta del Comune, a "versare al Comune di Avigliana l'intero importo o quello minore richiesto, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni e controversie pendenti sulla sussistenza del danno e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escusione di cui all'art. 1944 c.c. ed alla decadenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c. entro e non oltre 15 gg dalla richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. da parte del Comune di Avigliana"...

ART. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

- 1) Potranno costituire causa di risoluzione anticipata unilaterale della Convenzione da parte del concedente le seguenti motivazioni:
 - a) mancato pagamento delle utenze al Gestore dei settori Tennis/Calcetto/BeachVolley entro la scadenza delle relative bollette;
 - b) mancata realizzazione degli interventi di manutenzione di competenza dell'A.S. BVS Bassa Valsusa che causino prolungate chiusure dell'impianto o gravi rischi per l'incolumità di pubblico ed atleti, o carenze nel decoro degli impianti a danno dell'immagine dell'Amministrazione Comunale;
 - c) realizzazione di eventi penalmente rilevanti nell'ambito della gestione;
 - d) attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano state preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, ancorché non penalmente rilevanti.
 - e) Chiusura degli impianti oggetto della presente convenzione non concordata con l'Amministrazione Comunale.
 - f) Scioglimento dell'Associazione Concessionaria
 - g) Mancato pagamento delle penali previste all'art. 10
- 2) I funzionari responsabili dei servizi relazioneranno all'Amministrazione Comunale che stabilirà i tempi e i modi dell'eventuale risoluzione della Convenzione in modo tale da non costituire elemento di aggravio economico per il Comune di Avigliana ed eccessiva turbativa per il regolare svolgimento delle attività sportive.

ART. 15 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

- 1) E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere a terzi la presente convenzione;
- 2) E' altresì possibile stipulare accordi diretti fra il Concessionario e le Associazioni Sportive utenti per la gestione parziale e diretta di parte delle strutture ad opera delle Associazioni stesse. I suddetti accordi potranno prescindere dall'applicazione delle tariffe di cui all'art. 8 per ciò che attiene agli obblighi delle Associazioni nei confronti del concessionario, ma non potranno costituire aggravio per la normale utenza;
- 3) E' tassativamente esclusa la possibilità di vendita a terzi, da parte delle Associazioni, di ore/utilizzo.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ

- 1) Il Concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi, o a cose di terzi, nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta dell'A.S. BVS Bassa Valsusa

ART. 16 – SPONSORIZZAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

- 1) Saranno a favore del Concessionario i proventi delle sponsorizzazioni relativamente alla cartellonistica fissa o ad ogni altra forma pubblicitaria installata all'interno degli impianti, comunque sempre nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

- 2) L'Amministrazione Comunale potrà esprimere un parere vincolante in merito all'etica morale e commerciale del prodotto pubblicizzato;
- 3) Ogni onere ed incombenza burocratica e legale derivante dall'attivazione delle sponsorizzazioni sarà di esclusiva competenza dell'A.S. BVS Bassa Valsusa
- 4) Non saranno rilasciate all'A.S. BVS Bassa Valsusa licenze per la somministrazione di alimenti e bevande in quanto già presente all'interno del complesso sportivo polivalente;

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE.

- 1) Tutte le spese contrattuali ed accessorie, relative e conseguenti alla stipula della presente Convenzione, nessuna esclusa, saranno a carico dell'A.S. BVS Bassa Valsusa.


ART. 18 - CONTROVERSIE

- 1) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione. Qualora le divergenze dovessero permanere, prima di promuovere azioni giudiziarie dovrà essere sentita la Commissione Consiliare Sport che esprimerà un parere non vincolante. Competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino;
- 2) Per quanto non previsto nella presente Convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

Il Responsabile Area Amministrativa (Dr Giovanni Trombadore)

Il Concessionario (.....)

PORTIVI



COPIA ALBO:

ATTI

SEGRETERIA

CULTURA

LL.PP.

U.T.C.

VIGILI

RAGIONERIA

TRIBUTI

ASSOC. S.POR. BVS

Fuscolo Convent.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 27 NOV. 2008 al n. 1701 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, lì 27 NOV. 2008


IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da serviré per uso amministrativo.

Avigliana, lì 27 NOV. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele



Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 27 NOV. 2008 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 27 NOV. 2008 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **19/11/2008** in quanto:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, lì 27 NOV. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

